

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

STATUTO

PER IL CONSORZIO FRA GLI UTENTI DELLA
STRADA VICINALE DEL VERNETTO

DENOMINAZIONE:
“CONSORZIO STRADA VICINALE DEL VERNETTO”

INDICE GENERALE

CAPO PRIMO: COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO E SEDE DEL CONSORZIO

- Art. 1 - Costituzione del Consorzio
- Art. 2 - Durata del Consorzio
- Art. 3 - Scopo del Consorzio
- Art. 4 - Sede del Consorzio

CAPO SECONDO: UTENTI, CATASTO, MEZZI FINANZIARI

- Art. 5 - Determinazione degli Utenti
- Art. 6 - Catasto
- Art. 7 - Mezzi finanziari del Consorzio
- Art. 8 - Determinazione dei contributi ordinari
- Art. 9 - Riscossione dei contributi
- Art. 10 - Esercizio Finanziario
- Art. 11 - Servizio Esattoriale e di Tesoreria

CAPO TERZO: AMMINISTRAZIONE

- Art. 12 - Organi del Consorzio
- Art. 13 - L'Assemblea Generale
- Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea Generale
- Art. 15 - Adunanza dell'Assemblea Generale
- Art. 16 - Intervento alle adunanze
- Art. 17 - Competenze dell'Assemblea
- Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 19 - Convocazione del Consiglio
- Art. 20 - Adunanza del Consiglio
- Art. 21 - Competenze del Consiglio
- Art. 22 - Il Presidente
- Art. 23 - Sostituzione del Presidente
- Art. 24 - Il Revisore dei Conti
- Art. 25 - Il Segretario

CAPO QUARTO: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI

- Art. 26 - Larghezza strade
- Art. 27 - Interventi sulle strade
- Art. 28 - Prescrizioni generali e per i frontisti
- Art. 29 - Distanze dalle strade vicinali
- Art. 30 - Accessi alle proprietà
- Art. 31 - Disuso delle strade
- Art. 32 - Vigilanza

CAPO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 - Disposizioni particolari
- Art. 34 - Rinvio
- Art. 35 - Validità dello Statuto

ALLEGATI

- A - Elenco consorziati
- B - Tabelle millesimali
- C - Planimetria Consorzio

CAPO PRIMO
COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO E SEDE DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

È costituito il Consorzio permanente fra gli utenti della strada vicinale ai sensi dell'art. 2602 e segg del Codice Civile e seguenti. Tale Consorzio assume la denominazione di:

" CONSORZIO STRADA VICINALE DEL VERNETTO "

Art. 2 - Durata del Consorzio

Il Consorzio è costituito per tempo indeterminato. La cessazione del Consorzio, dovuta a qualsiasi causa, anche per estinzione del fine, dovrà essere dichiarata con le stesse norme previste per la sua costituzione.

Su richiesta dei proprietari dei terreni di una zona, con firma autenticata ai sensi di legge, che rappresentino almeno un terzo della superficie di quella zona, l'Assemblea Generale ha facoltà di deliberare la proposta di ampliamento o di diminuzione del comprensorio Consortile e del numero delle strade vicinali.

Art. 3 - Scopo del Consorzio

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali inserite nel Consorzio stesso ed alle loro eventuali pertinenze, nonché a tutte quelle costruzioni, sistemazioni e migliorie che si renderanno necessarie per una più comoda e sicura viabilità.

Art. 4 - Sede del Consorzio

Il Consorzio avrà la propria sede legale e amministrativa e luogo conservazione documenti fiscali presso lo Studio dell'architetto Bonavia Chiaffredo sito in Via G. Marconi n.13/A a Genola (CN).

CAPO SECONDO
UTENTI, CATASTO, MEZZI FINANZIARI

Art. 5 - Determinazione degli Utenti

Sono da considerare Utenti delle strade vicinali e, in quanto tali, consorziati, i proprietari e possessori di beni immobili, nonché gli esercenti di aziende (industriali, commerciali, artigianali, agricole, ecc.) che per accedere alle proprietà o possessi o per l'esercizio della loro azienda, debbono servirsi totalmente o anche solo parzialmente delle strade incluse nel Consorzio.

Per i proprietari fondiari il vincolo sociale dura sino al termine del Consorzio; è vincolo reale, cioè limitatamente ai beni immobili serviti dalle strade. Diventano quindi utenti, con i relativi obblighi, nonostante qualunque patto contrario, tutti coloro che per qualsiasi titolo, atto a trasferire la proprietà o altro diritto reale, diventano proprietari o comproprietari di beni immobili consorziati, ovvero titolari di diritti reali su tali immobili.

Per i possessori di beni immobili od esercenti aziende, il vincolo sociale è puramente personale e cessa con la cessione del possesso o dell'esercizio.

I terreni che non risultano inseriti nel comprensorio consortile, non avranno i diritti di Utenza sulle strade consorziate.

Art. 6 - Catasto

Il Consorzio dovrà avere un regolare catasto di identificazione di tutti i beni immobili che ne fanno parte, tenendo in continua evidenza le successive modificazioni che si verificheranno.

Le alienazioni o trapassi di proprietà o possesso, dovranno denunciarsi alla Segreteria del Consorzio presentando i titoli necessari in base ai quali si eseguiranno le occorrenti trascrizioni nei registri del Consorzio. Per ogni voltura, il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso a favore del Consorzio, da versare alla Segreteria al momento della richiesta.

Art. 7 - Mezzi finanziari del Consorzio

Il Consorzio disporrà dei mezzi finanziari che potranno derivare da una o più delle seguenti entrate:

- a) contributi ordinari degli utenti;
- b) contributi straordinari dovuti dagli utenti che percorrano le strade vicinali con macchinari speciali di rilevanti dimensioni e peso; e/o uso particolare delle strade che ne determini il logoramento;
- c) canoni per opere o depositi o attività imprenditoriali che interessino suolo, sottosuolo e soprassuolo pertinente alle strade;
- d) il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o

ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa.

Il Comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso.

La misura del contributo di cui alle lettere "a), b), c)" che precedono, è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni di spesa, in proporzione delle necessità di manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali e delle spese di Amministrazione occorrenti al normale funzionamento del Consorzio.

Il contributo di cui alla lettera "d)" che precedono diventano obbligatori per il Comune solo a seguito di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 8 - Determinazione dei contributi ordinari

I contributi ordinari degli utenti saranno stabiliti nelle proporzioni "millesimali" riportate nel riparto di spesa determinato, tenendo conto di vari aspetti e precisamente:

- a) il 40% verrà calcolato in base alla percorrenza;
- b) il 25% in base al reddito dominicale;
- c) il 25% in base alla rendita catastale;
- d) il 10% in base alla lunghezza del fronte strada.

Le modifiche al criterio di assegnazione dei coefficienti moltiplicatori sopra specificati, dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale.

La riscossione delle somme di competenza del Consorzio si effettua con le modalità previste per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici tempo per tempo in vigore.

Tra i consorziati non vi è solidarietà, però le quote che fossero riconosciute indebite o inesigibili, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva, a norma delle Leggi che regolano l'esazione delle imposte dirette, saranno portate in bilancio nel passivo e ripartite tra i consorziati in ragione della rispettiva interessanza di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9 - Riscossione dei contributi

Ogni anno l'Assemblea Generale stanzerà i fondi necessari a provvedere alla sua manutenzione e conservazione. Nei fondi saranno comprese le spese di amministrazione occorrenti al normale funzionamento dell'Ente.

La riscossione dei tributi è eseguita secondo le norme di legge tempo per tempo in vigore con i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

Entro quindici giorni dal ricevimento della cartella di pagamento, l'intestatario o suo rappresentante potrà ricorrere al Consiglio del Consorzio per la rettifica di errori materiali.

Il ricorso non sospende la riscossione del Contributo, tuttavia, se accolto, dà diritto al rimborso, a carico del Consorzio, di quanto indebitamente pagato. Il rimborso è eseguito nel rispetto delle norme relative alla riscossione mediante ruolo.

In alternativa, il contribuente può proporre ricorso giudiziale nel rispetto delle norme di Legge in materia.

Art. 10 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno (dal 01.01 al 31.12).

Art. 11 - Servizio Esattoriale e di Tesoreria

Il servizio di riscossione delle entrate del Consorzio è svolto secondo quanto disciplinato agli articoli 9 e 10 e normativa in essi richiamata.

Il servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere, nominato dall'Assemblea Generale del Consorzio. Spetta al Tesoriere il maneggio dei fondi, esigerne i proventi e fare i pagamenti. Dovrà perciò tenere apposita cassa per i fondi del Consorzio ed un registro di entrata ed uscita. Ogni qualvolta ne sia richiesto, dovrà rendere conto della sua gestione, esibire i fondi di cassa, registri e quietanze.

CAPO TERZO AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Organi del Consorzio

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Art. 13 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale del Consorzio è costituita da tutti gli utenti delle strade e da chi contribuisce alle spese del Consorzio.

Nell'Assemblea, affinché i diritti dei medesimi siano rappresentati ed esercitati in relazione all'entità dei rispettivi interessi, sarà fatto riferimento alla tabella di ripartizione millesimale predisposta.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea Generale

La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fatta con avviso scritto a ciascun utente almeno cinque giorni prima della data della seduta.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati.

La seduta sarà valida in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino la metà del complessivo contributo consorziale (come da tabella millesimale allegata: "Millesimi Totali").

Sono considerate valide le sedute in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti e con il medesimo Ordine del Giorno. L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati facenti parte del Consorzio.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sull'eventuale esclusione dei Consorziati;
- c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- d) sulla trasformazione del Consorzio;
- e) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

Art. 15 - Adunanza dell'Assemblea Generale

L'adunanza dell'Assemblea Generale, che si terrà in luogo indicato sull'avviso, è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Segretario incaricato di redigerne i verbali, i quali saranno firmati dal Presidente (o chi ne fa le veci) e dallo stesso Segretario. Alla Presidenza, spetterà la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto.

L'Assemblea Generale deve essere riunita ogni anno, entro il mese di aprile, per deliberare il bilancio preventivo e per l'approvazione del conto consuntivo.

Le Assemblee sono indette ad iniziativa del Presidente, su domanda di almeno un quarto degli utenti o della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Intervento alle adunanze

I consorziati intervengono personalmente alle adunanze, ma è ammessa anche la delega a farsi rappresentare da persona anche non utente, nel qual caso il delegato assume tutti i diritti e doveri del rappresentante delegato nei confronti dell'Amministrazione, a norma delle vigenti disposizioni in materia di deleghe. Ogni delegato non potrà avere più di tre deleghe.

La delega, da presentare al momento dell'Assemblea, può essere generale e speciale e, comunque, deve essere espressa senza riserve e per iscritto ed è operativa anche nei confronti dei terzi.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

Sono unicamente di spettanza dell'Assemblea:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina del Revisore dei Conti;
- c) la nomina del Tesoriere;
- d) la nomina del Segretario;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- f) le proposte di variazioni allo Statuto;
- g) sull'autorizzazione a stare in giudizio.

Rimane invece di esclusiva spettanza del Consiglio d'Amministrazione ogni altro provvedimento di qualunque natura esso sia.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri che sono eletti dall'Assemblea Generale e scelti fra gli utenti e tra questi il Consiglio elegge il Presidente e il Vice-Presidente;

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Ove uno di loro venisse a mancare per decesso o per dimissioni, il Consiglio ha facoltà di chiamare provvisoriamente un altro a sostituirlo fino alla prima riunione dell'Assemblea Generale, la quale procederà alla sostituzione definitiva.

La carica di Consigliere di Amministrazione è svolta a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, per mezzo del Segretario mediante avviso (postale o fax o e-mail), da recapitarsi nei casi ordinari ai singoli membri cinque giorni prima della seduta con l'indicazione degli oggetti portati all'ordine del giorno.

In casi di particolare urgenza sarà ammessa anche la convocazione mediante comunicazione verbale, diretta o telefonica, anche poche ore prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche su richiesta dei tre Consiglieri.

Art. 20 - Adunanza del Consiglio

Le sedute del Consiglio si tengono in luogo indicato sull'avviso; sono presiedute dal Presidente e in mancanza di questi, dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi, dal membro più anziano per età presente alla seduta.

Le sedute sono valide con l'intervento di tre membri e le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza assoluta dei presenti ed in ragione di un solo voto per ciascun Consigliere.

Il Consigliere che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, incorre nella decadenza del mandato, la quale sarà proclamata dal Consiglio nella adunanza successiva e non potrà essere rieletto nella prima elezione successiva.

Il Consiglio ha facoltà di chiamare provvisoriamente un altro a sostituirlo fino alla prima riunione dell'Assemblea Generale la quale procederà, alla sostituzione definitiva.

Art. 21 - Competenze del Consiglio

Al Consiglio e al Presidente sono affidate l'Amministrazione del Consorzio e l'esecuzione di tutte le deliberazioni che si prendono in seno al Consiglio stesso o all'Assemblea Generale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Vice-Presidente;
- c) le proposte di bilancio e di conto consuntivo;
- d) la formazione dei ruoli di riscossione delle entrate del Consorzio;
- e) la stesura della tabella di ripartizione millesimale;
- f) provvedere col più ampio mandato alla predisposizione e all'approvazione dei progetti per tutti i lavori di manutenzione, sistemazione e ricostruzione che crederà più opportuno e vantaggioso per la viabilità consorziale, purché le relative spese siano state stanziare nel bilancio di previsione;
- g) provvedere all'affidamento dell'appalto dei lavori e controllarne l'esecuzione;
- h) deliberare a nome del Consorzio il contenuto dei contratti, delle convenzioni e simili che si renderanno all'uopo necessari;
- i) vegliare e provvedere per tutto quanto riguarda la tutela dei diritti ed interessi del Consorzio;
- l) decidere su tutte le materie che non siano espressamente attribuite all'Assemblea Generale ed al Presidente;
- m) apportare aggiornamenti alla cartografia, ai diritti di passaggio dalle Strade Vicinali e al Catasto degli Utenti, al fine di allineare il più possibile la documentazione consorziale con la situazione reale.

Art. 22 - Il Presidente

Il Consorzio è rappresentato dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Entrambi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti; durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

La votazione è fatta a maggioranza assoluta dei votanti.

Al Presidente ed in sua assenza, a chi ne fa le veci a norma del presente Statuto, spetta la rappresentanza legale del Consorzio per ogni rapporto civilistico, amministrativo e giudiziale, con facoltà di farsi rappresentare da un procuratore alle liti.

Il Presidente:

- a) formula l'ordine del giorno, convoca e presiede tutte le adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) firma gli atti del Consorzio;
- c) stipula i contratti deliberati dagli organi collegiali;
- d) emette gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, firmandoli entrambi insieme al Segretario che li redige;
- e) rappresenta il Consorzio in giudizio e, in genere, nei rapporti a rilevanza esterna sia di natura amministrativa che civilistica;
- f) sorveglia e dirige nel loro andamento quotidiano tutti i servizi del Consorzio, vigilando affinché non ne siano lesi i diritti e gli interessi;
- g) provvede all'esecuzione di tutte le opere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Sostituzione del Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente e, in subordine, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione, assumendo tutti i poteri ed obblighi. Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono svolte a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 24 - Il Revisore dei Conti

L'Assemblea Generale potrà, se ritenuto necessario, nominare un Revisore dei Conti, che durerà in carica un anno.

Il Revisore dei Conti dovrà essere scelto tra persone aventi specifica competenza in materia contabile, ancorché non iscritto in appositi Albi professionali.

Questi avrà il compito di esaminare gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone nelle sedute all'Assemblea.

Il Revisore dei Conti espleta il suo mandato a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 25 - Il Segretario

È facoltà dell'Assemblea Generale nominare un Segretario e determinarne la relativa retribuzione. Il rapporto tra il Segretario e il Consorzio sarà retto da apposito contratto. Per gravi inadempienze tale contratto potrà essere revocato dall'Assemblea anche prima della sua scadenza.

Il Segretario può essere nominato tra gli utenti del Consorzio oppure altra persona o Studio Tecnico o Società.

Il Segretario dovrà:

- a) provvede alla tenuta dei libri contabili e amministrativi dei quali è responsabile;
- b) provvede alla convocazione, assistenza e stesura verbali delle adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) coadiuva il Presidente nell'attività consorziale, provvede alla compilazione e alla firma con lo stesso dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione;
- d) prepara i ruoli di riscossione;
- e) mantiene aggiornato il Catasto del Consorzio e la tabella di ripartizione millesimale mediante le relative volture degli immobili, così come richiesto dagli utenti;
- f) cura i rapporti con l'Ufficio Tecnico del Comune, con l'Ente Esattore e con la Tesoreria;
- g) redige il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario annuale, tenendo conto dell'andamento economico del Consorzio; verifica e predispone il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- h) provvede direttamente ai normali adempimenti che fanno carico al Consorzio e vigila sul lavoro dell'eventuale personale dipendente.

CAPO QUARTO **DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI** **DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI**

Art. 26 - Larghezza strade

Le strade consorziali dovranno mantenere la larghezza minima che hanno al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Dalla proprietà comunale, per 810 mt, larghezza mt 4,00;

successivamente per 310 mt, larghezza mt 3,50;

per la rimanente parte fino al termine del tratto consorziale, larghezza mt 3,00.

Art. 27 - Interventi sulle strade

Ai sensi del precedente art.3, le strade consorziali sono mantenute, sistemate o ricostruite al fine di assicurarne lo stato di viabilità.

I progetti esecutivi delle opere dei lavori di ciascuna strada dovranno essere approvati da un numero di utenti della strada che rappresenti almeno la metà più uno.

In ogni Strada Vicinale sono ammesse opere di miglioramento, a seguito di istanza al Presidente del Consorzio sottoscritta dalla metà più uno degli Utenti del Consorzio aventi il diritto di transito in tale Strada. Le prestazioni verranno fissate dal Consiglio volta per volta.

Per quanto il limite delle proprietà possa talora estendersi sulla sede stradale, intendendosi che una striscia di proprietà privata sia convertita in sede stradale o nei fossi od in opera d'arte, tale striscia è gravata di servitù a favore del Consorzio e dovrà in modo duraturo servire per la strada e per le sue dipendenze.

Art. 28 - Prescrizioni generali e per i frontisti

Tutti coloro che usufruiscono delle strade vicinali a qualsiasi titolo, non devono arrecare danno alle stesse durante il passaggio.

Tutti i terreni confinanti con il tracciato delle strade vicinali devono mantenere le scarpate in modo che non invadano a monte e non franino a valle della strada nella larghezza definita dai precedenti articoli. I frontisti hanno altresì l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta o fosso stradale o comunque il materiale che per colpa loro o per la particolarità del loro terreno, ivi sia franato.

In caso si verificassero i danneggiamenti indicati ai precedenti due commi, sarà obbligo dei trasgressori di provvedere tempestivamente a sistemare la strada come in origine. Se questi non vi provvedessero, il Consorzio provvederà d'ufficio, addebitando loro le relative spese.

I terreni posti a monte delle strade, anche se non confinanti, dovranno essere coltivati in modo che nei periodi d'irrigazione e durante i temporali, il dilavamento dei versanti non apporti fango e detriti nelle strade e nei fossi di scolo; i proprietari di tali terreni dovranno quindi adoperarsi per evitare danni mediante la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento od altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Se ciò dovesse succedere, si dovrà procedere come indicato ai commi secondo e terzo del presente articolo.

Art. 29 - Distanze dalle strade vicinali

Gli alberi di alto fusto, di non alto fusto, le viti, gli arbusti, le siepi, ecc., ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile, salvo maggior distanza prevista dai regolamenti del Comune o per ulteriori disposizioni di legge, devono osservare inderogabilmente le seguenti distanze minime dal confine stradale:

a) mt. 6 per alberi di alto fusto;

b) per alberi di non alto fusto (viti, arbusti, siepi vive, alberi da frutto di altezza massima fino a 3 metri) mt. 2,00 nel caso in cui gli alberi siano piantati in posizione parallela all'asse stradale e mt. 3,00 quando siano piantati in posizione perpendicolare all'asse stradale;

c) mt. 2 per i canneti;

d) in ogni caso il proprietario o conduttore, avrà cura di mantenere una distanza dal ciglio della strada tale da consentire che le manovre dei mezzi meccanici in movimento avvengano sempre all'interno delle sua proprietà; quindi permane il divieto assoluto di manovrare con mezzi meccanici (gommati o cingolati) oltre il confine stradale; i frontisti che rovinassero la strada (sedime stradale, cunetta, fosso, opere d'arte, ecc.) dovranno risistemarla tempestivamente; in difetto il Consorzio provvederà d'Ufficio, procedendo come indicato ai commi secondo e terzo del precedente articolo.

In conformità al nuovo Codice della Strada (art. 3 comma 1 n. 10 del D.L. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), il "confine stradale" è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Tutti i piantamenti non possono sporgere entro il ciglio stradale, con rami, foglie, ecc.; se qualche pianta ingombra o renda incomodo il transito, potrà ordinarsi l'abbattimento senza pretese di compenso; in caso di inerzia del frontista tenuto a provvedervi, il Consorzio provvederà d'ufficio al taglio delle piante, dei rami e ad ogni altro intervento occorrente, procedendo come indicato ai commi secondo e terzo del precedente articolo.

Art. 30 - Accessi alle proprietà

Gli accessi alle proprietà laterali sono a carico degli interessati e non devono danneggiare la strada o i fossi di questa a pena di rinnovare le opere fatte a spesa degli interessati stessi, mediante semplice avviso del Presidente.

I frontisti provvederanno a loro spese a tenere puliti e in perfetto ordine gli accessi.

Nuovi accessi potranno essere eseguiti solo su Autorizzazione del Consorzio che provvederà anche a fornire le debite prescrizioni; tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico del richiedente.

Art. 31 - Disuso delle strade

Nel caso che per il lungo disuso di una strada se ne fosse totalmente o parzialmente perduta traccia, il Consorzio avrà la facoltà di ordinare la riapertura senza che i frontisti possano pretendere indennità alcuna.

Art. 32 - Vigilanza

Le azioni di vigilanza e polizia spettano al Presidente del Consorzio, il quale le esercita nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.

Ciascun utente è direttamente responsabile di ogni fatto che turbi e pregiudichi il buon ordine del Consorzio, anche per le infrazioni alle discipline per fatto di propri dipendenti o incaricati.

Se un utente verificasse danneggiamenti, opere in corso o comportamenti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto, dovrà darne tempestiva comunicazione, anche verbale, al Presidente affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.

CAPO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Disposizioni particolari

Si applicano all'attività amministrativa del Consorzio, per quanto non previsto nello Statuto, tutte le norme legislative o regolamentari in vigore, anche se non espressamente richiamate.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dalle norme di leggi generali e speciali vigenti in materia di Consorzi fra Utenti di strade vicinali.

Art. 35 - Validità dello Statuto

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.